

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TERRACINI, KUNTZE, RENDINA, GULLO, MORVIDI, GRAMEGNA e DE LUCA Luca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Norme sulla elezione e sulla costituzione dei Consigli giudiziari

Dopo l'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura, preposto all'autogoverno dell'ordine giudiziario, si impone una riforma dei Consigli giudiziari, operanti nell'ambito dei singoli distretti di Corte d'appello, che continueranno ad assolvere i delicati compiti ad essi demandati in sede distrettuale in ordine ai magistrati ivi assegnati, in armonia con le attribuzioni del Consiglio superiore.

In attesa che la complessa materia sia inquadrata nell'auspicato nuovo ordinamento giudiziario, cioè in quell'insieme di norme regolanti la magistratura, cui, per precetto costituzionale (art. 105), dovrà uniformarsi lo stesso Consiglio superiore, urge adattare il vecchio schema dei Consigli giudiziari alla realtà del massimo organo dell'autogoverno dell'Ordine giudiziario.

È infatti noto che il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, pur adeguando doverosamente i Consigli giudiziari alle norme costituzionali, allontanandosi dallo schema burocratico e gerarchico dell'Ordinamento giudi-

ziario del 1941, prevede la seguente composizione dei Consigli giudiziari: due membri di diritto, che sono il Presidente ed il Procuratore generale di ogni Corte d'appello, e cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, appartenenti però almeno alla categoria dei magistrati di appello od equiparati (art. 6). Se si considera che la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (Legge 24 marzo 1958, n. 195) ammette la rappresentanza di tutti i magistrati, sia di Cassazione che di appello e di tribunale, nel massimo organo dell'autogoverno dell'Ordine giudiziario, balza subito evidente l'assurda limitazione, imposta dalla legge sulle guarentigie della magistratura, alla composizione attuale dei Consigli giudiziari. Infatti, i magistrati di tribunale, che sono i più numerosi, mentre hanno i loro quattro rappresentanti nel Consiglio superiore della magistratura, non ne hanno alcuno nei Consigli giudiziari distrettuali. Si propone, pertanto, la seguente nuova composizione dei consigli giudiziari: elezione in seno al Consiglio stesso del Presidente e del Se-

gretario: portare a sette il numero dei componenti effettivi, ed a tre quello dei componenti supplenti.

Altra modifica si impone in armonia con i progressi conseguiti con la citata legge istitutiva del Consiglio superiore, che ha stabilito con l'articolo 23, come unica forma di voto, quella personale e segreta, con esclusione quindi del voto per lettera, che invece

è ancora ammessa per l'elezione dei componenti dei Consigli giudiziari. L'espressione di voto per lettera va esclusa, sia per le intuitive ragioni di inutilità, in relazione al giorno festivo in cui avviene la votazione nei singoli distretti ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, sia e sopra tutto per i possibili controlli ed interferenze che possono teoricamente verificarsi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente :

« Presso ogni Corte d'appello è costituito un Consiglio giudiziario, composto da dieci membri, di cui tre con funzioni di supplente, di qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con le modalità dettate dal regolamento.

La votazione è personale e segreta.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a sette per gli effettivi ed a tre per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte d'appello è competente anche per i magistrati appartenenti alle circoscrizioni delle Sezioni distaccate.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento incompatibile con la presente legge.